



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 49 del 02/10/2015 -**  
**Determinazione nr. 2291 del 02/10/2015**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Sistema Ambiente S.r.l. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane provenienti dal depuratore ubicato in località Peschiere e da scolmatori di piena a servizio della rete fognaria in comune di Maniago.

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO CHE:

- la Società Sistema Ambiente S.r.l. con sede legale in Brugnera (PN) Via San Giacomo, n. 9, con nota del 22.06.15 assunta al prot. n. 41890 del 24.06.15, ha presentato, a nome dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore, l'istanza di nuova autorizzazione per la variazione (per immissione in fognatura di una nuova tipologia di scarico industriale con richiesta di applicazione di limiti diversi allo scarico dal depuratore) dello scarico di acque reflue urbane di cui alla Det. Dir. n. 611 del 25.03.2015;
- la Società con la suddetta istanza ha comunicato anche che la documentazione allegata alla precedente autorizzazione allo scarico venga mantenuta valida, limitatamente alla parte che rimane invariata alle modifiche di cui alla istanza stessa;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 16.07.15 assunte al prot. n. 46496 del 21.07.15, di data 21.08.15 assunte al prot. n. 52439 del 24.08.15 e di data 01.10.15 anticipate via fax in data 02.10.15; in particolare con le integrazioni del 01.10.15 la Società Sistema Ambiente S.r.l. precisa che *“si conferma che l'istanza deve intendersi come modifica del recapito dello scarico in quanto lo scarico avverrà nel corpo idrico denominato Roggia di Maniago”*;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati che sono presenti nel fascicolo informatico 2006/9.8/10 sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue urbane, di data 22.06.15;
- dichiarazione relativa alle reti fognarie, di cui all'art. 74 comma 1 lettera dd) del D.Lgs 152/06, di data 22.06.15;
- note integrative del 16.07.15 e 21.08.15;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 611 del 25.03.15, limitatamente alla parte che rimane invariata alle modifiche di cui alla istanza del 22.06.15:

copie conformi all'originale degli allegati, sottoscritti da professionisti abilitati

- n. 1.1 - Relazione tecnica, n. 2.1 - Corografia e n. 2.2 - Planimetria generale del progetto esecutivo - variante dei lavori di ristrutturazione e adeguamento del depuratore del 13.10.10;
- n. 1.1, n. 2.1.2, n. 2.2.3, n. 2.3.1, n. 2.3.2, n. 2.4.2, n. 2.4.3, n. 2.4.4, n. 2.5.3, n. 4 del Progetto esecutivo, 2° lotto, 2° stralcio di data 02.11.09;

sottoscritti dal titolare:

- carta tecnica regionale con individuati i punti di scarico degli sfioratori mediante allegata legenda; certificato di regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento del depuratore, 1° lotto, di data 07.11.06;

relazioni tecnico-descrittive di data 04.02.02, 27.05.02 e 08.11.02;

documentazione del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e adeguamento del depuratore 1° lotto”, sottoscritti da professionista abilitato e di data 17.11.04, comprendente:

- relazione tecnico-illustrativa (all. n. 1.1), progetto planimetria collegamenti idraulici (all. n. 2.2.3);

relazione geologico-tecnica dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’impianto di depurazione di data novembre 2004 a firma del tecnico abilitato;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione del 22.06.15 e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 10.07.15 entrambe a firma dell’Amministratore Unico della Società Sistema Ambiente S.r.l.;

RILEVATO dalla documentazione allegata all’istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

- le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo misto che convoglia, attraverso due linee fognarie, acque domestiche, industriali e meteoriche di dilavamento del capoluogo, delle frazioni Maniagolibero, Fratta e della zona artigianale;
- l’istanza di autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi così caratterizzati:
  - scarico nel canale del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna denominato “Roggia di Maniago” delle acque provenienti dall’impianto di depurazione;
  - scarico su suolo (canale a fondo naturale con recapito finale nell’alveo del torrente Colvera) delle acque provenienti dallo scolmatore di piena posto immediatamente a valle del sistema di grigliatura;
  - i seguenti scarichi da scolmatori di piena:
    - immediatamente a monte dell’impianto di depurazione su suolo (canale a fondo naturale con recapito finale nell’alveo del torrente Colvera);
    - n. SF-01 “Rugo Manarin” in via Battiferri con recapito nel torrente Colvera;
    - n. SF-02 “V. Rosa Brustolo” in via Brustolo con recapito nel torrente Colvera;
    - n. SF-03 “Rio Molta 1” in via Fanna con recapito nel Rio Molta;
    - n. SF-04 “V. Fabbri” in via dei Fabbri che funge anche da scarico di emergenza della stazione di sollevamento SO-01 “via dei Fabbri” con recapito in torrente Colvera;
    - n. SF-05 “sottopasso Ferrovia” tra via Unità d’Italia e via Marco Polo con recapito in torrente Colvera;
    - n. SF-06 “roggia S.P. n. 2” posto a confine con il Vivaio Forestale con recapito in roggia parallela alla S.P. n. 2 di Maraldi per Fanna;
    - n. SF-07 “rio Molta 2” via Cassandra con scarico nel rio Molta;
- come indicato nella nota del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna (CBCM) prot. n. 7984 del 01.10.15, il canale consortile denominato “Roggia di Maniago” è messo in asciutta in media per un periodo di circa 30 giorni all’anno per permettere le opportune manutenzioni ordinarie;

*“manutenzioni straordinarie possono risultare necessarie, per tempi brevi, anche durante l’anno. Il periodo di fuori servizio è, comunque, sempre inferiore a 120 giorni all’anno”;*

- la potenzialità di progetto dell’impianto di depurazione è di 12.000 abitanti equivalenti (a.e.) e attualmente ne tratta circa 7.675 (6.542 di origine domestica e 133 di origine industriale);
- il sistema fognario è al servizio degli agglomerati di Maniago-Maniago (9.883 a.e.), di Maniago-Fratta (720 a.e.) e di Maniago-Casermas Baldassarre (142 a.e.) con carico totale organico biodegradabile complessivo di 10.745 abitanti equivalenti, come indicato nella nuova individuazione degli agglomerati approvata dalla Consulta d’Ambito territoriale “Occidentale” ai sensi della L.R. n. 6 del 26.07.13 (Del. D’Assemblea CATO n. 17 del 27.11.13);
- le apparecchiature dell’impianto di depurazione sono costituite da:  
griglia fine a filtrococlea, vasca di dissabbiatura e disoleatura, n. 2 vasche di ossidazione-nitrificazione, vasca di sedimentazione finale, nuova sezione di filtrazione finale, vasca di disinfezione, stazione di sollevamento e, per i fanghi, ispessitore;  
i sistemi di controllo di processo prevedono: un misuratore di portata ad ultrasuoni posto all’uscita dell’impianto e un misuratore di portata a valle della griglia;
- nella planimetria generale (All. n. 2.2) del 13.10.10 è indicato con il n. 15 il pozzetto di campionamento posto subito a valle del sistema di disinfezione;

VISTA la nota del 21.08.15 assunta al prot. n. 52439 del 24.08.15 con la quale la Società Sistema Ambiente S.r.l. comunica che *“...per quanto a nostra conoscenza, risultano essere assenti allo stato attuale scarichi in fognatura di aziende autorizzate tramite Autorizzazione Integrata Ambientale”;*

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 44177 del 06.07.15, è stato comunicato l’avvio del procedimento, informando anche l’ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria N. 5 Friuli Occidentale, il Comune di Maniago, il Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna, la Regione FVG Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento e, per conoscenza, la Consulta d’Ambito “Occidentale” per il Servizio Idrico Integrato; con la medesima nota è stato chiesto agli Enti di *“...far pervenire eventuali osservazioni e suggerimenti ...con particolare riferimento alla tutela delle acque del recettore dello scarico dal depuratore che è costituito dalla Roggia di Maniago, canale del Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna a scopo irriguo”;*

DATO ATTO di quanto concordato, relativamente a scarichi da depuratori con potenzialità maggiore a 2.000 abitanti equivalenti, con ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone in occasione degli incontri congiunti del 16.05.08 e 17.03.09 in merito al trattamento di disinfezione, ai controlli degli scarichi, alla trasmissione dei dati, nel rispetto della normativa (all. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

DATO ATTO di quanto indicato da ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone nella nota prot. n. 25555/P/GEN/DPN del 30.07.15, assunta al prot. n. 48513 del 30.07.15, in merito agli autocontrolli da effettuare allo scarico dal depuratore, come indicati nel dispositivo della presente autorizzazione e alla opportunità di *“imporre allo scarico almeno i limiti indicati nella nota ARPA del 30.04.2015 Prot. n. 0013977 ...”* poiché lo scarico si immette in acque ad uso irriguo;

FATTO PRESENTE che la L.R. n. 11/15, all’art. 4, “Classificazione dei corsi d’acqua” al comma 1 stabilisce che *“I corsi d’acqua che, sulla base del Catasto regionale dei corsi d’acqua, (.....), costituiscono la rete idrografica del territorio regionale sono suddivisi nelle seguenti classi: ...*

d) corsi d'acqua di classe 4: i canali e le rogge facenti parte delle reti di bonifica e di irrigazione, (...);  
e) corsi d'acqua di classe 5: i corsi d'acqua naturali e artificiali, non compresi nelle classi 1, 2, 3 e 4 (...).

La succitata legge all'art. 3 comma 1 lettera m) così definisce il “corso d'acqua”: “corpo idrico che scorre prevalentemente in superficie...”;

DATO ATTO che ai sensi della normativa succitata il recapito dello scarico rientra nella fattispecie di corpo idrico così come classificato agli articoli 3 e 4 della L.R. n. 11/15.

VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna (CBCM) prot. n. 6888 del 18.08.15, assunta al prot. n. 51972 del 19.08.15, con il quale lo stesso nell'esprimere parere favorevole precisa anche “

“*in considerazione degli utilizzi irrigui delle acque presenti nel canale consortile...si ritiene necessario, in via cautelativa ed al fine di evitare qualsiasi problema di ordine igienico sanitario, che oltre al rispetto dei limiti che saranno stabiliti dalla Provincia di Pordenone sulla base della tipologia dello scarico, lo stesso dovrà rispettare, prima della immissione nel vettore consortile, le seguenti condizioni:*

- *Assenza di Salmonelle;*
- *Concentrazione di E. coli inferiore a 1.000 UFC/100 ml;*
- *Limite per lo scarico su suolo di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 per le sostanze indicate in Tab. 5 del medesimo allegato;*
- *Divieto di scarico delle sostanze pericolose indicate al punto 2.1 dell'all. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”;*

RILEVATO che la Provincia è competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, applicando i limiti previsti dalla legge così come disposto dall'art. 101, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 (decreto) e che limiti eventualmente più restrittivi possano essere applicati qualora le Regioni abbiano normato diversamente la materia (art. 101 comma 2 del decreto);

CONSIDERATO che al momento non si ha evidenza di norme regionali in tal senso e conseguentemente al caso specifico sono applicabili i limiti di cui alle Tabelle 1 e 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, mentre non paiono applicabili i limiti di cui alla Tab. 4 del citato allegato 5, per le sostanze pericolose, proprio perché il recapito è classificato corpo idrico ai sensi della normativa succitata; non pare applicabile neanche imporre l'assenza di Salmonelle allo scarico, poiché tale parametro non viene indicato nell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;

RITENUTO di fissare in 1000 UFC/100 mL il limite per il parametro *Escherichia coli* in relazione all'uso irriguo che può essere fatto dell'acqua del canale, stante che tale competenza appartiene alla Provincia quale Ente autorizzante (nota 4 alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06);

FATTO PRESENTE che alla Provincia compete unicamente il rilascio dell'autorizzazione allo scarico (qualità dello scarico) mentre stabilire limiti più restrittivi appartiene alla sfera delle attribuzioni di altro ente (art. 101 comma 2);

RITENUTO, nel caso in questione, necessario che

- il sistema di riferimento per il controllo dello scarico dall'impianto di depurazione di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 si debba intendere riferito al rispetto della

- concentrazione limite;
- che vengano effettuati gli autocontrolli come indicati nel dispositivo del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il sistema di fognatura convoglia anche scarichi di acque reflue industriali;

RICHIAMATA la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 04.02.1977, in particolare l'allegato 4 punto 7 in cui, tra l'altro, si prevede che *"Le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite di un numero di macchine tale da assicurare una adeguata riserva...Le stazioni di sollevamento devono essere munite o collegate ad idonei scaricatori di emergenza, tali da entrare autonomamente in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia"*;

RITENUTO di dover imporre che le stazioni di sollevamento siano munite di un numero di pompe tali da assicurare un'adeguata riserva e che sia individuata una procedura per limitare al più breve tempo possibile l'interruzione di fornitura di energia;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere modalità di gestione della documentazione attestante interventi di taratura e manutenzione sugli impianti, come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 163 del 22.08.13, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.10.13;

VISTA la ricevuta di versamento di € 300,00 introitati al Cap. 3580.20 "Proventi inerenti le autorizzazioni – proventi da autorizzazioni" giusta reversale n. 3909 del 26.06.15;

RILEVATO che le spese da sostenersi quale costo per istruttoria Provincia sono pari all'importo versato;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005, la L.R. 16/2008 e la L.R. 15/2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

- L.R. n. 16 del 05.12.08 recante “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia...”;
- D.G.R. 09.10.2008 n. 2016
- Deliberazione G.R. 2000 del 15.11.12;
- Deliberazione G.R. 2641 del 30.12.14;
- L.R. 6/2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

FIN QUI

## D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Sistema Ambiente S.r.l., con sede legale in Brugnera (PN), via San Giacomo n. 9, è autorizzata, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore agli scarichi in Canale del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna denominato “Roggia di Maniago” di acque reflue urbane in comune di Maniago provenienti dall'impianto di depurazione e su vari corpi recettori di acque reflue urbane provenienti dagli scolmatori di piena, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) deve essere rispettata la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che convogliano anche scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare le tabelle 1 e 3 dell'allegato 5 alla parte terza; il sistema di riferimento per il controllo dello scarico dall'impianto di depurazione di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza si intende riferito al rispetto della concentrazione limite;
  - b) deve essere rispettato allo scarico dal depuratore per il parametro *Escherichia coli* il limite di 1000 UFC/100 mL;
  - c) le concentrazioni del parametro *Escherichia coli* nello scarico dal depuratore e il trattamento di disinfezione utilizzato non dovranno essere tali da determinare la compromissione dell'uso previsto delle acque;
  - d) gli sfioratori di piena possono sfiorare solo in tempo di pioggia e nel rispetto dei rapporti di diluizione del Piano regionale per il risanamento delle acque (DPGR 384/82);
  - e) le apparecchiature dell'impianto di depurazione, quelle per il controllo in continuo dei parametri chimici e fisici, gli scolmatori di piena e la stazione di sollevamento devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione;
  - f) predisporre un programma di gestione indicando:
    - gli interventi di controllo e manutenzione periodica delle apparecchiature e dei dispositivi per il trattamento delle acque reflue dell'impianto e la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo disponibile all'autorità di controllo;

- le operazioni previste per garantire il corretto funzionamento e l'esatta taratura degli strumenti di monitoraggio in continuo installati nell'impianto;
- g) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, lo svolgimento delle operazioni previste al punto f) a firma del tecnico incaricato e renderlo a disposizione dell'autorità di controllo;
- h) i fanghi e i materiali che si generano dal trattamento di depurazione devono essere periodicamente allontanati e gestiti nel rispetto della normativa vigente; in particolare gli eventuali accumuli superficiali di fanghi e/o schiume nelle vasche di sedimentazione andranno sistematicamente asportati, evitando il loro eccessivo accumulo sulla superficie delle vasche medesime e la loro possibile fuoriuscita con il refluo depurato;
- i) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
- lo scarico dall'impianto di depurazione, dagli scolmatori di piena;
  - tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni;
- Il campionamento deve potersi espletare con le modalità previste dal D.Lgs. 152/06. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.
- j) la stazione di sollevamento con scarico di emergenza nel punto di sfioro SF04 deve essere munita di un numero di pompe tali da assicurare un'adeguata riserva e deve essere individuata una procedura per limitare al più breve tempo possibile l'interruzione di fornitura di energia;
- k) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, gli eventi di interruzione di fornitura di energia che comportano l'attivazione dello scaricatore di emergenza di cui alla lettera j).
3. I campionamenti delle acque reflue devono potersi espletare con le modalità ed i criteri previsti dal D.Lgs. 152/06 e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) i dispositivi ed i manufatti per i campionamenti devono essere idonei allo scopo;
- b) devono essere effettuati, con l'ubicazione e la frequenza precisati e a intervalli regolari nel corso dell'anno almeno i seguenti autocontrolli dalla data di ricevimento o di ritiro del presente atto:
- I. in maniera immediatamente consequenziale con frequenza almeno mensile in ingresso e uscita dal depuratore: BOD, COD, solidi sospesi totali, Azoto totale (N), Fosforo totale (P), azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso;
  - II. sui reflui in uscita dal depuratore con frequenza almeno mensile sui parametri: *Escherichia coli*, tensioattivi totali, saggio di tossicità acuta;
  - III. sui reflui all'uscita dal depuratore con frequenza almeno trimestrale sui parametri: grassi e oli animali/vegetali, pH, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, solfati, cloruri, solventi clorurati, zinco, rame, alluminio, cadmio, cromo totale, cromo VI, ferro, nichel, piombo, manganese, boro, cloro attivo libero;
- in vasca di ossidazione:
- IV. con frequenza almeno bisettimanale sui parametri solidi sedimentabili dopo 30', pH;
  - V. con frequenza almeno mensile sui parametri solidi sospesi totali, solidi volatili e indice di volume del fango (SVI);
  - VI. con la frequenza che si ritiene opportuna, al fine di controllare l'attività biologica nell'impianto su Indice Biotico del fango (S.B.I.);
- c) i rapporti di prova di cui ai punti b) I, b) II, b) III e b) VI devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo, anche nella forma cartacea;
- d) gli autocontrolli previsti ai punti b) IV e b) V e la frequenza dei controlli di cui al punto b) VI devono essere annotati su apposito quaderno o registrati con altra modalità da parte di personale incaricato e messi a disposizione dell'ente di controllo;
- e) i prelievi per il controllo dei parametri di cui ai punti b) I e b) II b) III devono essere svolti con le modalità concordate con ARPA;

- f) le analisi di cui ai punti b) I, b) II, b) III e b) VI devono essere affidate a laboratorio o a tecnico abilitato, secondo metodiche ufficiali APAT CNR-IRSA edizione 2003;
  - g) i risultati delle analisi sui parametri BOD5, COD, Solidi sospesi totali, di cui ai punti b) I devono essere inviati entro il 31 marzo con frequenza annuale al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA, su idoneo supporto informatico o via Internet mediante posta elettronica in formato non modificabile tipo PDF o similari; i tabulati di invio dei dati analitici devono contenere almeno le seguenti informazioni accessorie: data e orario di campionamento, portata dello scarico, percentuali di abbattimento dei parametri BOD, COD, Solidi Sospesi;
  - h) deve essere predisposto un calendario annuale dei controlli di cui ai punti b) I, b) II, b) III da comunicare all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone per eventuali interventi di esecuzione di prelievi in contraddittorio e di convalida, entro un mese dalla data di ricevimento o di ritiro del presente provvedimento per i primi controlli e, successivamente, con frequenza annuale.
4. Nel caso di interruzione del funzionamento dell'impianto o parti di esso per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.
  5. E' facoltà della Società stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento dell'impianto.
  6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06.
  7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
  8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento ed efficace dalla data di ricevimento o del ritiro della stessa. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
  9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente.
  10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
  11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
    - di applicazione di nuove disposizioni,



- in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
13. Di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
14. Il presente atto verrà trasmesso alla Società Sistema Ambiente S.r.l. quale titolare della presente autorizzazione, al CATO "Occidentale", al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna al Comune di Maniago, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 02/10/2015

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni